



DETERMINAZIONE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE n. 61 del 01/10/2021

OGGETTO: Riconoscimento benefici di cui all'art. 33 comma 3 della legge 104 del 05/02/1992 a dipendente con la qualifica di Operatore Socio Sanitario Cat. B Liv. BS, a tempo pieno e indeterminato.

IL DIRETTORE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Premesso che:

- la sig.ra R.L.F. Operatore Socio Sanitario Cat. B Liv. BS a tempo pieno e indeterminato, ha depositato agli atti la certificazione con la quale INPS di Siracusa in data 14/10/2020 ha riconosciuto alla sig.ra C.I. la condizione di portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92;
- con domanda del 27/09/2021-prot.gen.n. 14856 del 04/10/2021- la dipendente di che trattasi ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della L.104/92, per prestare assistenza per n. 3 giorni mensili alla sig.ra C.I., parente di II grado, portatrice di handicap in situazione di gravità;
- la sig.ra R.L.F. con propria dichiarazione ha attestato:
 - di essere parente entro il secondo grado della sig.ra C.I.;
 - di essere l'unico familiare a beneficiare dei permessi per assistere la medesima persona con disabilità grave;
 - che la persona con disabilità in condizione di gravità è ricoverata a tempo pieno ma i sanitari, con dichiarazione conservata agli atti, hanno attestato la necessità della presenza di un familiare per accompagnare la sig.ra C.I. a visite mediche esterne alla struttura;
 - di risiedere in un comune situato a distanza superiore a 150 km rispetto alla residenza della persona disabile in situazione di gravità;

Atteso che l'art. 33 comma 3 della Legge, n. 104 del 05/02/1992 così come integrato dall'art. 19 della L.53/2000 e dall' art. 24 comma 1 lettera a) della L.183/2010, dispone che è possibile fruire dei benefici previsti per prestare assistenza a soggetti portatori di handicap in situazione di gravità *"a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente"*;

Ritenuto:

- di riconoscere alla sig.ra R.L.F., Operatore Socio Sanitario Cat.B Liv. BS a tempo pieno e indeterminato, il beneficio di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii per prestare assistenza alla sig.ra C.I., parente di II grado, portatrice di handicap in situazione di gravità, dall'01/10/2021 e sino alla data di comunicazione di rinuncia o perdita del diritto ad usufruire del beneficio, il quale dovrà essere tempestivamente comunicato alla UOC Organizzazione Risorse Umane per iscritto;

Acquisito il visto contabile della UOC Economico Finanziaria;



DETERMINAZIONE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE n. 61 del 01/10/2021

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di riconoscere alla dipendente, sig.ra R.L.F., Operatore Socio Sanitario Cat.B. Liv. BS i benefici di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 104 del 05/02/1992, per prestare assistenza al parente di II grado, sig.ra C.I. per n.3 giorni mensili, dall'01/10/2021 e sino alla data di comunicazione di rinuncia o perdita del diritto ad usufruire del beneficio, il quale dovrà essere tempestivamente comunicato alla UOC Organizzazione Risorse Umane per iscritto;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
3. di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
4. di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda;
5. di dare atto che l'originale della presente determinazione è depositato presso la U.O.C. Organizzazione Risorse Umane;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale.

IL DIRETTORE AD INTERM UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
dott. Luca Marcello Manganaro

U.O.C. Economico Finanziaria

Visto per la regolarità contabile

Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

UOC Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: dott. Vito Nicolai

Pratica trattata da: d.ssa Antonella Semeraro

ATTI n. 2019/1.4.4.3